

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

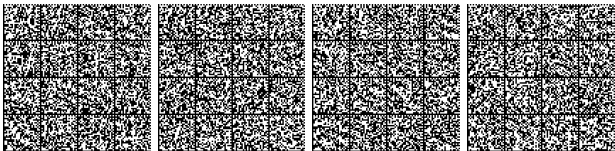
Roma - Sabato, 22 marzo 2025

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI
SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE		LEGGE REGIONALE 19 giugno 2024, n. 22.	
LEGGE REGIONALE 1° agosto 2024, n. 19.		Disposizioni in materia di palestre della salute. Modifiche alla legge regionale n. 21/2015. (24R00245)	
Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale. (24R00355)	Pag. 1		Pag. 7
LEGGE REGIONALE 1° agosto 2024, n. 20.		REGIONE LAZIO	
Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026. (24R00356)	Pag. 1	LEGGE REGIONALE 29 aprile 2024, n. 8.	
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA		Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 (Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale) e successive modifiche. (24R00287)	
LEGGE REGIONALE 26 giugno 2024, n. 5.		Pag. 8	
Incentivi per l'aggregazione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. (24R00237)	Pag. 3	LEGGE REGIONALE 5 giugno 2024, n. 9.	
LEGGE REGIONALE 31 luglio 2024, n. 6.		Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.	
Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2023. (24R00294)	Pag. 4	Disposizioni varie. (24R00288)	
REGIONE TOSCANA		Pag. 9	
LEGGE REGIONALE 19 giugno 2024, n. 21.			
Disposizioni in merito al regolamento attuativo locale per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi. Modifiche alla l.r. 21/2015. (24R00244)	Pag. 6		





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2024, n. 19.

Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31S4 del 1° agosto 2024)*

Le competenti Commissioni consiliari in seduta congiunta in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, hanno approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Misure di proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale

1. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle procedure di reclutamento del personale, in un'ottica di economicità e celerità delle medesime, è prorogata l'efficacia delle graduatorie approvate nell'anno 2022, limitatamente ai profili professionali di operatore sociosanitario a tempo indeterminato.

2. Le aziende sanitarie regionali, compresa Azienda Zero, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto della normativa statale vigente in materia, possono comunque esperire ulteriori procedure concorsuali.

3. Le misure di cui al comma 1 hanno validità di un anno.

Art. 2.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1° agosto 2024

p. CIRIO
il Vice Presidente
CHIORINO

(Omissis).

24R00355

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2024, n. 20.

Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31S4 del 1° agosto 2024)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riferimento normativo

1. La presente legge è approvata ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2.

Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

1. I dati dei residui attivi e passivi presunti, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, sono rideterminati in conformità ai dati definitivi 2023 di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del disegno di legge di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023 presentato dalla Giunta regionale in data 2 maggio 2024. Le variazioni fra l'ammontare dei residui del rendiconto 2023 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2024 sono rappresentate per titolo e tipologia di entrata e per missione e programma di spesa nell'allegato A.

Art. 3.

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2024

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2024 è determinato in euro 223.962.147,33, in conformità con quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del disegno di legge di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023.

Art. 4.

Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2023

1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 50, comma 3-bis del decreto legislativo n. 118/2011, nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023 da parte della Corte dei conti, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023 è rilevato un risultato di amministrazione derivante dalla gestione pari a euro - 1.201.188.772,98.



2. Ai sensi dell'art. 7, comma 5 del disegno di legge di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023 è sottratto al risultato di amministrazione di cui al comma 1 l'importo complessivo corrispondente alla parte disponibile del risultato medesimo, per un importo finale pari ad euro - 5.110.609.368,71, quale disavanzo di cui è disposto il riasorbimento in quote annuali negli esercizi successivi, come disposto dalla deliberazione del Consiglio regionale 20 aprile 2022, n. 202-8317, in applicazione della normativa per i piani di rientro dal disavanzo finanziario degli enti territoriali.

Art. 5.

Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2023

1. In attuazione dell'art. 1, commi 897 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che consente, a decorrere dall'esercizio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione dell'anno precedente, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, è iscritta in entrata una quota di avanzo pari a euro 103.942.108,09, applicata in spesa secondo la seguente ripartizione, dettagliatamente articolata nell'allegato B:

a) in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2023: euro 44.913.477,32;

b) in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2023: euro 1.683.371,99 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili, euro 56.983.410,09 per vincoli derivanti da trasferimenti, euro 267.795,31 per vincoli formalmente attribuiti dall'ente, euro 94.053,38 per vincoli derivanti da trasferimenti del perimetro sanitario.

2. Sono confermati i fondi già accantonati nel risultato di amministrazione presunto 2023 per un importo pari a euro 5.000.000,00, relativi alle risorse vincolate del fondo regionale per l'occupazione dei disabili e applicati all'esercizio provvisorio 2023, ai sensi dell'art. 42, comma 8, del decreto legislativo n. 118/2011 e del principio contabile di cui all'allegato 4/2, punto 8.11.

3. I fondi già accantonati nel risultato di amministrazione presunto 2023 per un importo pari ad euro 25.269.000,00 quale quota accantonata in specifici fondi in spesa del perimetro sanitario, sono confermati negli importi iscritti in entrata ed applicati in spesa negli allegati contabili all'art. 2 della legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 (Bilancio di previsione finanziario 2024-2026).

4. I fondi vincolati relativi alle quote annuali del Fondo anticipazioni liquidità, già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ai sensi dell'art. 1, comma 603 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e secondo le modalità previste dall'art. 1, commi dal 692 al 700 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), sono confermati negli importi iscritti in entrata ed applicati in spesa negli allegati contabili all'art. 2 della legge regionale n. 9/2024.

Art. 6.

Variazione delle entrate e delle spese

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2024 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 73.673.108,09 quanto alla previsione di competenza.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2025 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare della competenza dello stato di previsione delle entrate e delle spese 2025 non risulta modificato.

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2026 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare della competenza dello stato di previsione delle entrate e delle spese 2026 non risulta modificato.

Art. 7.

Allegati all'assestamento di bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato E);

b) riepilogo generale delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato F);

c) quadro generale riassuntivo delle variazioni per titoli alle entrate e alle spese e del bilancio assestato (allegato G);

d) prospetto dimostrativo aggiornato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 50, comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato H);

e) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato I);

f) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato L);

g) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato M);

h) nota integrativa all'assestamento del bilancio 2024-2026 (allegato N);

i) variazioni del bilancio riportanti i dati d'interesse del Tesoriere (allegato O).

Art. 8.

Modifiche agli allegati di cui all'art. 2 della legge regionale n. 9/2024

1. L'allegato numero 10, di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), della legge regionale n. 9/2024, è sostituito dall'allegato P) alla presente legge.



2. L'allegato numero 14 di cui all'art. 2, comma 1, lettera *p*), della legge regionale n. 9/2024, è sostituito dall'allegato *Q*) alla presente legge.

3. L'allegato numero 16 di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 9/2024, è sostituito dall'allegato *R*) alla presente legge.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1° agosto 2024

p. CIRIO
il Vice Presidente
CHIORINO

(*Omissis*).

24R00356

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2024, n. 5.

Incentivi per l'aggregazione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. SO18 del 28 giugno 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Con la presente legge, al fine di rendere maggiormente sostenibili le gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani superandone la frammentazione attraverso la razionalizzazione delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche nelle società *in house* affidatarie dei servizi, ai sensi dell'art. 16,

comma 4, della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), e in attuazione dei principi di unicità e di adeguatezza della gestione di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono autorizzati e incentivati i processi di aggregazione delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale ottimale.

Art. 2.

Incentivi per le operazioni societarie di fusione

1. Per le finalità di cui all'art. 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni del Friuli-Venezia Giulia che detengono partecipazioni nelle società *in house* affidatarie dei servizi, incentivi finalizzati a sostenere l'aumento di capitale, qualora previsto, nell'ambito delle operazioni societarie di fusione per incorporazione di cui all'art. 2501 del codice civile che coinvolgano esclusivamente società *in house* a totale partecipazione pubblica.

Art. 3.

Concessione degli incentivi

1. I comuni che detengono una partecipazione nella società *in house* incorporanda interessata dall'operazione societaria di cui all'art. 2 presentano, anche congiuntamente, alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, una domanda di concessione dell'incentivo, nella quale sono indicati l'entità dell'importo richiesto e la quota di partecipazione di ciascun comune al capitale della società incorporante, corredata della seguente documentazione:

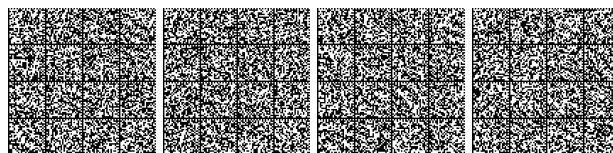
a) la lettera di intenti che illustra il progetto di fusione, sottoscritta dalla società incorporante e dalla società incorporanda ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge regionale n. 5/2016, il progetto di fusione prevede il mantenimento dei diritti dei lavoratori della società incorporata e l'applicazione dei contratti collettivi di settore nazionali, territoriali e aziendali, in conformità all'art. 2112 del codice civile, nonché la tutela della stabilità occupazionale nei contratti di appalto per i servizi accessori o secondari mediante l'applicazione delle clausole sociali, in base alla normativa di settore in materia di contratti pubblici;

b) lo schema della relazione di cui all'art. 2501-*quinquies* del codice civile;

c) l'impegno dei comuni partecipanti alla società incorporanda a sottoscrivere e a versare l'aumento di capitale della società incorporante, determinato dal rapporto di cambio.

2. All'esito dell'istruttoria delle domande di cui al comma 1, effettuata ai sensi dell'art. 5, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente, sono individuate le operazioni societarie di fusione per incorporazione da sostenere per le finalità di cui all'art. 1 e i comuni destinatari dell'incentivo.

3. Con il decreto di concessione del direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente sono stabiliti le modalità di erogazione dell'incentivo e il termine di rendicontazione della spesa.



Art. 4.

Rendicontazione dell'incentivo

1. Entro il termine fissato ai sensi dell'art. 3, comma 3, i comuni beneficiari dell'incentivo presentano congiuntamente alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, con le modalità previste dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la rendicontazione relativa all'incentivo corredata dell'atto di fusione per incorporazione di cui all'art. 2504 del codice civile.

Art. 5.

Provvedimenti attuativi

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, con regolamento regionale sono disciplinati i parametri per la valutazione delle operazioni societarie di fusione, l'entità massima degli incentivi da assegnare ai comuni ai sensi dell'art. 2, il procedimento per la concessione degli incentivi e, in particolare, le modalità di svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'adozione della deliberazione di cui all'art. 3 e il termine per la conclusione del procedimento.

Art. 6.

Clausola valutativa

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle operazioni societarie di cui all'art. 2, condotte a termine e in corso, nel periodo considerato.

Art. 7.

Norme finanziarie

1. Per le finalità di cui all'art. 2 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

3. Sono autorizzate variazioni di cassa di pari importo alle variazioni di competenza previste dalla presente legge sull'annualità in corso, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 4.

4. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, 26 giugno 2024

FEDRIGA

(Omissis).

24R00237

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2024, n. 6.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2023.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 2 agosto 2024, n. SO25)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio 2023

1. È approvato il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2023, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze esposte negli articoli seguenti e così composto:

1) conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria redatto secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

2) quadro generale riassuntivo;

3) verifica degli equilibri di bilancio;

4) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

5) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato;

6) prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità;

7) prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

8) prospetto degli impegni per titoli, missioni, programmi e macroaggregati;



9) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

10) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

11) prospetto relativo ai costi per missione;

12) prospetto relativo alla politica regionale unitaria;

13) prospetto dei dati SIOPE;

14) elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

15) conto economico e stato patrimoniale al 31 dicembre 2023 e relativa nota integrativa;

16) relazione sulla gestione 2023;

17) rendiconto finanziario consolidato per l'esercizio 2023;

18) rendiconto economico patrimoniale consolidato per l'esercizio 2023.

Art. 2.

Gestione della competenza dell'esercizio finanziario 2023

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2023 per la competenza propria dell'esercizio stesso risulta essere di 9.104.590.244,38 euro dei quali riscossi 8.417.161.517,43 euro e rimasti da riscuotere 687.428.726,95 euro.

2. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2023 per la competenza propria dell'esercizio stesso risulta essere di 8.413.483.620,23 euro dei quali pagati 7.543.616.501,94 euro e rimasti da pagare euro 869.867.118,29 euro.

Art. 3.

Gestione dei residui dell'esercizio finanziario 2023

1. I residui attivi dell'esercizio 2022 e precedenti determinati in complessivi 1.182.597.783,87 euro, dei quali al 31 dicembre 2023 riscossi 531.974.336,87 euro e rimasti da riscuotere 650.623.447 euro, tenuto conto delle minori entrate pari a 33.536.075,56 euro, si rideterminano in 617.087.371,44 euro.

2. I residui passivi dell'esercizio 2022 e precedenti determinati in complessivi 1.491.356.454,40 euro, dei quali al 31 dicembre 2023 pagati 774.054.646,83 euro e da pagare 717.301.807,57 euro, tenuto conto dei disimpegni pari a 48.871.557,07 euro, si rideterminano in 668.430.250,50 euro.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2023 sono determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in complessivi 1.304.516.098,39 euro.

4. I residui passivi al 31 dicembre 2023 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in complessivi 1.538.297.368,79 euro.

Art. 4.

Fondo pluriennale vincolato

1. Il Fondo pluriennale vincolato in entrata al 31 dicembre 2023 ammonta a 2.581.255.701,32 euro di cui 273.595.389,23 euro di parte corrente, 2.302.653.355,38 euro di parte capitale e 5.006.956,71 euro per incremento di attività finanziarie.

2. Il Fondo pluriennale vincolato in spesa al 31 dicembre 2023 ammonta a 3.365.745.006,06 euro di cui 413.870.008,01 euro di parte corrente, 2.927.870.506,21 euro di parte capitale e 24.004.491,84 euro per incremento di attività finanziarie.

Art. 5.

Situazione di cassa

1. Il Fondo di cassa al 1° gennaio 2023 ammontava a 6.026.098.223,10 euro, le riscossioni nel corso dell'esercizio finanziario 2023 sono state pari a 8.949.135.854,30 euro e i pagamenti pari a 8.317.671.148,77 euro.

2. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio 2023 è determinata in 6.657.562.928,63 euro.

Art. 6.

Risultato di amministrazione

1. È accertato in 3.058.036.652,17 euro l'avanzo derivante dal conto consuntivo del bilancio alla fine dell'esercizio 2023.

Art. 7.

Conto economico e stato patrimoniale al 31 dicembre 2023

1. È approvato il risultato economico e le situazioni patrimoniali attive e passive al 31 dicembre 2023 come meglio specificato nell'allegato prospetto e dettagliato nella relativa nota integrativa.

2. Il risultato economico dell'esercizio è destinato alla voce IV di A) Patrimonio netto del passivo dello stato patrimoniale denominata «Risultati economici di esercizi precedenti».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 31 luglio 2024

FEDRIGA

(Omissis).

24R00294



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 giugno 2024, n. 21.

Disposizioni in merito al regolamento attuativo locale per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi. Modifiche alla l.r. 21/2015.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 34 dell'8 luglio 2024)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).***IL CONSIGLIO REGIONALE**

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere c), e) e i-bis), dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);

Considerato quanto segue:

1. Con la legge regionale n. 21/2015 sono stati definiti i criteri ai quali i regolamenti degli enti locali devono attenersi per definire le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi;

2. La fase attuativa di tali disposizioni, nell'ambito di un mutato contesto normativo che ha visto l'introduzione in Costituzione del valore educativo e sociale dell'attività sportiva e l'adozione, in data 13 ottobre 2021, della Carta europea dello sport riveduta da parte del Consiglio d'Europa, ha fatto emergere la necessità di apportare alcune modifiche ai criteri ivi contenuti, con particolare riferimento: alla valorizzazione del numero di tesserati afferenti al soggetto proponente e dei progetti che prevedono una migliore modalità organizzativa nella conduzione e nel funzionamento dell'impianto; alla storicità ed allo stato di manutenzione degli impianti; alla presenza, nel progetto tecnico del soggetto proponente, delle necessarie qualifiche professionali a servizio delle attività sportive praticate sull'impianto; all'opportunità di valorizzare, in modo prevalente, l'offerta sportiva da parte dell'affidatario, con particolare riferimento alle attività giovanili, all'interno della più complessiva valutazione dell'offerta economica presentata dal soggetto proponente; all'opportunità di commisurare la durata dell'affidamento anche in relazione all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto, nonché valutando la capacità di realizzazione dei progetti da parte del soggetto proponente, ivi compresa la capacità di utilizzare gli impianti sportivi anche come elemento di sviluppo di segmenti turistici;

3. È, inoltre, necessario valutare il grado di manutenzione degli impianti ed il numero di interventi effettuati dal concessionario negli anni dell'affidamento in gestione, questo al fine di permettere agli enti locali di poter contare, al termine della

concessione, su impianti ben mantenuti ed efficienti, con un notevole risparmio di spesa nell'affidamento delle strutture;

4. Con la presente legge, si procede altresì, sempre in relazione a quanto riscontrato nel periodo di attuazione della norma, a specificare che gli enti locali possono affidare la gestione degli impianti sportivi anche ai raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della citata legge regionale n. 21/2015;

5. Infine, specifiche disposizioni, da attuare mediante previsione all'interno dei regolamenti degli enti locali, vengono introdotte in relazione al coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e a quello di società, associazioni ed enti sportivi dilettantistici nei programmi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

*Soggetti affidatari.**Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 21/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi) dopo le parole: «federazioni sportive nazionali,» sono inserite le seguenti: «nonché a raggruppamenti temporanei tra i predetti soggetti,».

Art. 2.

*Regolamento attuativo locale.**Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 21/2015*

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 21/2015 è sostituita dalla seguente:

«b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia degli impianti, tenuto conto della possibilità per gli enti locali di individuare il numero massimo di impianti pubblici da utilizzare in relazione alle diverse discipline sportive;».

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 21/2015 è inserita la seguente:

«c-bis) scelta dell'affidatario che tenga conto:

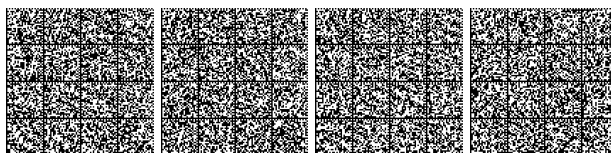
1) della storicità sul territorio e dell'esperienza nel settore;

2) della storicità degli impianti, ovvero della continuità nella gestione degli impianti sportivi per un rilevante numero di anni da parte della stessa società o associazione sportiva;

3) del numero dei tesserati alla federazione sportiva di riferimento del soggetto proponente interessati alle attività praticabili nell'impianto, con particolare riferimento ai tesserati del settore giovanile;

4) delle tariffe praticate e dei prezzi d'accesso, nel rispetto degli indirizzi disposti dagli enti locali, con particolare riferimento alle tariffe orarie e stagionali;

5) dello stato di manutenzione degli impianti e dell'entità degli investimenti su di essi effettuati dalle società sportive o associazioni sportive in particolare con riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche;



6) dell'affidabilità economica, dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti sia dell'ente affidatario, sia degli altri eventuali enti con cui il soggetto ha in corso concessioni;

7) della qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e degli staff tecnici utilizzati;

8) delle modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;

9) della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;

10) della capacità di realizzazione di progetti sportivi, con particolare riferimento all'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani ed all'avviamento allo sport dei diversamente abili e degli anziani;

11) dei titoli di merito sportivi e di natura sociale posseduti;

12) della dimostrata capacità di utilizzare gli impianti sportivi anche come elemento di sviluppo di segmenti turistici;».

3. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 21/2015 è sostituita dalla seguente:

«*d*) durata dell'affidamento in gestione commisurata, in particolare, all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto, anche in rapporto al loro rilievo sociale, che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;».

4. La lettera *e*) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 21/2015 è abrogata.

5. La lettera *g*) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 21/2015 è abrogata.

6. La lettera *h*) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 21/2015 è sostituita dalla seguente:

«*h*) valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi, tenendo conto in modo prevalente della complessiva capacità di valorizzare l'offerta sportiva da parte dell'affidatario, in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;».

7. Dopo il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 21/2015 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel regolamento gli enti locali possono individuare modalità di coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione poste in essere nel rispetto di quanto disposto dall'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e dalla legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore toscano).».

8. Dopo il comma 2-bis dell'art. 15 della legge regionale n. 21/2015 è inserito il seguente:

«2-ter. Nel regolamento possono altresì essere individuate modalità tese a favorire il coinvolgimento attivo di società, associazioni ed enti sportivi dilettantistici, con particolare riferimento ai soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'art. 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi), nei programmi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (Attuazione dell'art. 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi).».

mento degli impianti sportivi di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (Attuazione dell'art. 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi).».

Art. 3.

Clausola valutativa.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 21/2015

1. All'inizio della lettera *c*) del comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 21/2015 sono inserite le seguenti parole: «numero complessivo e».

2. Dopo la lettera *c*) del comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 21/2015 è inserita la seguente:

«*c-bis*) natura giuridica dei soggetti affidatari degli impianti sportivi;».

3. Dopo la lettera *c-bis*) del comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 21/2015 è inserita la seguente:

«*c-ter*) tipologia dei contratti di lavoro applicati nell'ambito degli affidamenti e numero dei soggetti volontari eventualmente operanti negli impianti sportivi;».

Art. 4.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 giugno 2024

GIANI

(*Omissis*).

24R00244

LEGGE REGIONALE 19 giugno 2024, n. 22.

Disposizioni in materia di palestre della salute. Modifiche alla legge regionale n. 21/2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 34 dell'8 luglio 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

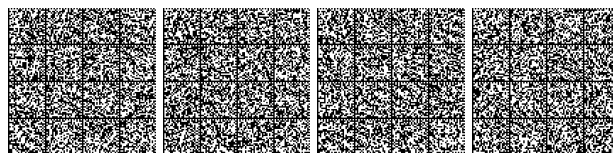
PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 1, lettere *c*) ed *i bis*), dello Statuto;



Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo);

Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);

Considerato quanto segue:

1. La Regione è impegnata, da tempo, a promuovere l'attività fisica in generale e, nello specifico, con il piano sanitario e sociale integrato regionale, approvato dal consiglio regionale con deliberazione 9 ottobre 2019, n. 73, essa promuove e valorizza la pratica sportiva e l'attività motoria come fattori determinanti per la salute ed il benessere dei cittadini e delle comunità locali;

2. La Regione riconosce il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale;

3. L'esercizio fisico strutturato costituisce strumento idoneo a facilitare l'acquisizione di stili di vita quotidiani corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico, sia nelle persone sane, sia nelle persone affette da patologie;

4. La Regione, pertanto, stabilisce i requisiti strutturali e organici per la realizzazione delle palestre della salute che le rendono idonee ad accogliere cittadini che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che, nello svolgimento di programmi di attività fisica personalizzati consigliati dal medico, li eseguono individualmente sotto la supervisione di professionisti dotati di specifiche competenze;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Palestre della salute. Inserimento dell'art. 7-bis nella legge regionale n. 21/2015

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi), è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (*Palestre della salute*). — 1. La Regione riconosce l'esercizio fisico strutturato quale programma di attività fisica individuale con le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 36/2021.

2. I programmi di esercizio fisico strutturato si possono svolgere nell'ambito di idonee strutture di natura non sanitaria, pubbliche o private, definite «Palestre della salute» dall'art. 2, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo n. 36/2021. I programmi medesimi vengono svolti sotto il controllo delle figure professionali previste dallo stesso decreto legislativo n. 36/2021.

3. La giunta regionale stabilisce i requisiti strutturali e organici per la realizzazione delle palestre della salute in conformità a quanto statuito dall'art. 41, comma 9, del decreto legislativo n. 36/2021.

4. La Regione promuove la conoscenza delle palestre della salute attraverso una adeguata comunicazione.».

Art. 2.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 giugno 2024

GIANI

(*Omissis*).

24R00245

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2024, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 (Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 36 Ordinario del 2 maggio 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 8 giugno 2016, n. 8 «Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale»

1. All'art. 2 della legge regionale n. 8/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: «I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, presentano» sono inserite le seguenti «, durante tutto il corso dell'anno.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La direzione regionale competente in materia di cultura, verificata la documentazione di cui al comma 2 e la compatibilità con il Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR) nonché la legislazione in materia, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, accoglie, chiede integrazioni documentali o rigetta l'istanza di accreditamento, motivando l'eventuale diniego o, in caso di accoglimento, procedendo all'inserimento del bene nella Rete.»;



c) ai commi 3 e 4 le parole: «L'Agenzia regionale del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «La direzione regionale competente in materia di cultura».

Art. 2.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 8/2016 e successive modifiche

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 8/2016, le parole: «dell'Agenzia regionale del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «della direzione regionale competente in materia di turismo».

Art. 3.

Clausola di non onerosità

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

24R00287

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2024, n. 9.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 46 Ordinario del 6 giugno 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organi-

smi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con il presente articolo è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 4.707.847,18, elencati nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'art. 1, quantificati in complessivi euro 4.707.847,18, per l'anno 2024, si provvede:

a) per euro 2.003.168,41, mediante l'integrazione del programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti» e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti»;

b) per euro 1.214.771,72, mediante l'integrazione del programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», a valere sulle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto di cui all'allegato C alla deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2024, n. 233 (Aggiornamento della deliberazione di Giunta regionale 28 marzo 2024, n. 201, concernente: «Variazioni del bilancio regionale 2024-2026, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 42, commi da 9 a 11, del medesimo decreto legislativo n. 118/2011), in relazione al fondo rischi per le spese legate al contenzioso»;

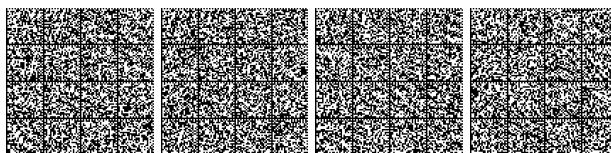
c) per euro 1.489.907,05, a valere sulle risorse di cui al programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 1 «Spese correnti», relative al fondo rischi iscritto nella contabilità della Gestione sanitaria accentrata.

2. A seguito dell'attuazione dei profili finanziari del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (legge di contabilità regionale), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 1.

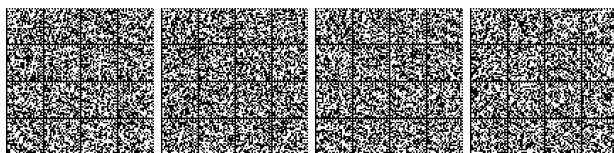
Art. 3.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026

1. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e dell'art. 25, comma 1, primo periodo, della legge regionale n. 11/2020, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026, approvato con legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, sono apportate le seguenti variazioni:



SPESA						
Missione	Programma	Tit.	Legge reg.	2024	2025	2026
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	28/2019, art. 7, c. 105 – Attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale - LazioCrea	+ € 100.000,00	-	-
04 – Istruzione e diritto allo studio	06 – Servizi ausiliari all’istruzione	1	14/2021, art. 8 – Premio regionale “Willy Monteiro Duarte”	+ € 30.000,00	-	-
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	01 – Difesa del suolo	2	53/1998 – Difesa del suolo - Difesa e tutela della costa laziale	+ € 450.000,00	-	-
14 – Sviluppo economico e competitività	01 – Industria, PMI e Artigianato	1	21/2020 – Fondo per il sostegno al sistema fieristico regionale - parte corrente	+ € 200.000,00	-	-
18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”	01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1	14/2021, art. 104 – Rafforzamento della programmazione e della gestione degli investimenti pubblici degli enti locali	+ € 425.000,00	+ € 425.000,00	-
14 – Sviluppo economico e competitività	01 – Industria, PMI e Artigianato	1	18/2021 – Fondo per il sostegno del sistema moda Lazio - parte corrente	- € 200.000,00	-	-
20 – Fondi e accantonamenti	03 – Altri fondi	1	24/2023, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 (fondo speciale)	- € 555.000,00	- € 425.000,00	-
20 – Fondi e accantonamenti	03 – Altri fondi	2	24/2023, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 (fondo speciale)	- € 450.000,00	-	-



Art. 4.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4, relativo a disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta regionale sulle attività produttive

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 4/2024 è inserito il seguente:

«2-bis. Le misure di cui al comma 2 non sono cumulabili tra loro per i contribuenti aventi un reddito imponibile sino a 28.000,00 euro.».

Art. 5.

Contributo una tantum alle strutture private accreditate a ristoro dei costi fissi sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19

1. Ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, la Giunta regionale, con propria deliberazione, trasferisce alle aziende sanitarie locali, a valere sulle annualità dal 2024 al 2030, una somma pari a euro 56.000.000,00 da destinare, quale contributo *una tantum*, alle strutture private accreditate, regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti, ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso dalle aziende sanitarie locali a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all'attività assistenziale svolta, e non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 12-bis, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 51/2023 convertito dalla legge n. 87/2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 56.000.000,00, a valere sulle annualità dal 2024 al 2030, si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Contributo *una tantum* alle strutture private accreditate a ristoro dei costi fissi sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19», il cui stanziamento, pari a euro 8.000.000,00, per ciascuna annualità dal 2024 al 2030, è derivante:

a) per gli anni dal 2024 al 2026, dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026 nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1;

b) per gli anni 2027 e 2030, dall'autorizzazione stabilita ai sensi delle successive leggi di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 6.

Disposizioni relative alla distribuzione in nome e per conto del Servizio sanitario regionale - DPC

1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la Regione, al fine di garantire equità di accesso e capillarità di offerta, utilizza in maniera uniforme su tutto il territorio regionale il modello di distribuzione in nome e per conto del Servizio sanitario regionale (DPC) dei farmaci A-PHT.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati gli schemi di accordo con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, atti a definire, in particolare, la durata, il numero minimo e massimo di pezzi distribuibili e le clausole da applicare in caso di superamento del numero stesso, nonché il valore dell'aggio da riconoscere per il servizio reso, comprensivo della quota relativa alla distribuzione intermedia dei farmaci. Il valore dell'aggio, omnicomprendente, è computato con riferimento ai farmaci erogati e corrisponde alla media calcolata sui primi quattro valori in ordine crescente del «costo servizio medio» delle Regioni riportati nel rapporto annuale più recente dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OsMed) dell'Agenzia italiana per il farmaco (AIFA), disponibile al momento della definizione dell'accordo stesso.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2 è riconosciuta una maggiorazione dell'aggio alle farmacie con fatturato SSN, al netto dell'IVA, non superiore ai 300.000 euro nonché alle farmacie rurali sussidiate con fatturato SSN, al netto dell'IVA, non superiore a 450.000 euro.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7.

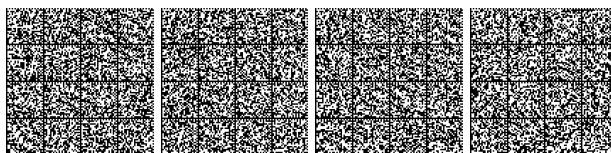
Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 «Istituzione dell'Azienda regionale sanitaria Lazio.0» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 17/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 4, è aggiunta la seguente:

«d-bis) attività di centralizzazione delle competenze ed eventualmente di soggetto aggregatore, nel rispetto dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa statale vigente.»;

b) alla fine del comma 1-bis dell'art. 12, è aggiunto il seguente periodo: «Al fine di svolgere le attività preliminari alla costituzione dell'Azienda Lazio.0, il Commissario straordinario di cui al precedente periodo è individuato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, tra i dirigenti della Regione, degli enti



del Servizio sanitario regionale o degli enti pubblici dipendenti della Regione e cessa all'atto della costituzione della medesima azienda.»;

c) all'art. 14, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: «dell'Azienda Lazio.0», sono inserite le seguenti: «e di quelli derivanti dal comma 2-bis»;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per lo svolgimento delle attività preliminari necessarie alla costituzione dell'Azienda Lazio.0, è istituita, nel programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti", la voce di spesa denominata: "Spese per la costituzione dell'Azienda Lazio.0", con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l'anno 2024, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".».

Art. 8.

Disposizioni relative alla continuità assistenziale delle persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 983

1. Al fine di garantire la continuità assistenziale nei confronti delle persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa già accolte in strutture socio-assistenziali ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche, rientranti nel bacino ad esaurimento stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 983 (Deliberazione di Giunta regionale 10 agosto 2023, n. 501. Indirizzi per la continuità assistenziale di persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa in strutture che prestano servizi socio-assistenziali dal 1° gennaio 2024), nonché al fine di assicurare loro il mantenimento dei medesimi livelli di assistenza, la Regione concorre alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dai comuni di residenza delle persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa per un periodo massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di politiche sociali, è approvato lo schema del protocollo di intesa tra la Regione e i comuni interessati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 580.000,00, per l'anno 2024, si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 «Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali» della missio-

ne 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese per la continuità assistenziale delle persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa ex D.G.R. n. 983/2023», il cui stanziamento, pari all'importo predetto, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie relative agli interventi di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027, al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale complementare al PNRR

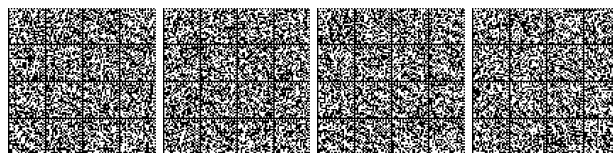
1. Per lo svolgimento delle operazioni di monitoraggio procedurale, amministrativo e contabile degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, facenti parte dell'Accordo per la coesione, sottoscritto in data 27 novembre 2023 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Regione Lazio e approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) nella seduta del 23 aprile 2024, nonché per le relative attività di comunicazione e pubblicità istituzionale, nel programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», sono istituite le seguenti voci di spesa:

a) «Spese per il servizio di assistenza tecnica degli interventi di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, facenti parte dell'Accordo per la coesione del 27 novembre 2023», con uno stanziamento pari a euro 450.000,00, per l'anno 2024, euro 1.750.000,00, per l'anno 2025 ed euro 1.800.000,00, per l'anno 2026;

b) «Spese per il servizio di comunicazione e pubblicità istituzionale degli interventi di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, facenti parte dell'Accordo per la coesione del 27 novembre 2023», con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l'anno 2024, euro 250.000,00, per l'anno 2025 ed euro 200.000,00, per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi euro 500.000,00, per l'anno 2024 e 2.000.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1. A decorrere dall'anno 2027, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale.

3. Per lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica finalizzato a sostenere le strutture regionali nell'ambito delle attività di pianificazione, attuazione, monitoraggio



e rendicontazione delle iniziative afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al Piano nazionale complementare al PNRR (PNC), lo stanziamento dell'apposita voce di spesa già iscritta nel programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», è integrato per euro 500.000,00, per l'anno 2024 e per euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1. A decorrere dall'anno 2027, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale.

Art. 10.

Disposizioni in materia di finanziamento delle opere e dei lavori pubblici a valere sull'anticipazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027

1. Al fine di garantire il raggiungimento del *target* procedurale previsto per l'anticipazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027 di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) 22 dicembre 2021, n. 79 e degli obiettivi di spesa ai sensi dell'art. 3, comma 5, dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione sottoscritto in data 27 novembre 2023 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Regione Lazio, per il finanziamento delle opere e dei lavori pubblici di importo superiore a 300.000,00 euro, il cui procedimento per l'assegnazione delle risorse è avviato entro il 31 dicembre 2027, l'ente beneficiario non è tenuto a sottoscrivere apposita fideiussione, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera e), del regolamento regionale 22 aprile 2020, n. 11 (Disciplina delle modalità di rendicontazione della spesa, delle procedure di istruttoria della documentazione tecnicoamministrativa e contabile, dei termini e delle modalità per l'invio della documentazione nonché dei criteri di conservazione della stessa ai sensi del comma 1.2 dell'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni). Resta fermo quanto stabilito ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, relativo a disposizioni in materia di incasso dei crediti vantati dalla Regione.

Art. 11.

Disposizioni in materia di risarcimento dei danni subiti dalle imprese e dalle attività commerciali a seguito degli eventi atmosferici verificatisi dal 13 al 15 ottobre 2015

1. La Regione, nelle more della definizione del contenzioso pendente in materia di risarcimento dei danni subiti dalle imprese e dalle attività commerciali a segui-

to degli eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 13 al 15 ottobre 2015 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2015, n. T000232 (Dichiarazione dello «stato di calamità naturale» per il territorio dei Comuni di Anagni, Arcinazzo Romano, Arsoli, Castel Madama, Ciciliano, Paliano, Rocca Priora, Subiaco e Tivoli a seguito degli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 13, 14 e 15 ottobre 2015. Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, art. 15, comma 1) e al fine di mitigarne gli eventuali effetti sul bilancio regionale, concede contributi alle imprese e alle attività commerciali medesime, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Sistema di protezione civile» della missione 11 «Soccorso civile», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Contributi alle imprese e alle attività commerciali a seguito degli eventi atmosferici dell'ottobre 2015 che hanno colpito i territori di cui alla dichiarazione dello stato di calamità naturale ex DPRL n. T000232/2015», il cui stanziamento, pari all'importo predetto, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 «Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori» e successive modifiche

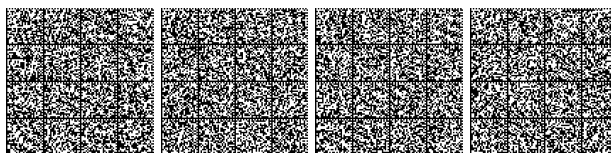
1. All'art. 3 della legge regionale n. 13/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le parrocchie di Roma e del Lazio, gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, le diocesi e arcidiocesi del Lazio, presentano alla Regione, entro il mese di febbraio di ogni anno, i progetti concernenti le attività di oratorio o attività similari di cui all'art. 1 e gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, messa in sicurezza e di riqualificazione dei locali o delle aree all'aperto degli oratori.»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le arcidiocesi e diocesi possono stipulare specifici accordi con la Regione per la concessione di finanziamenti per la manutenzione ordinaria, straordinaria, messa in sicurezza dei locali e di riqualificazione delle aree all'aperto degli oratori, nonché per le attività di cui all'art. 1.».



Art. 13.

Modifiche all'art. 39 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, relativo al trattamento economico dei dirigenti, all'art. 10 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4 «Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie», alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 «Disposizioni urgenti di adeguamento all'art. 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione» e successive modifiche

1. Al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 16/2005, come modificato dall'art. 10 della legge regionale n. 4/2024, le parole: «con proprie deliberazioni rispettivamente» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle deliberazioni di graduazione delle strutture dirigenziali adottate».

2. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 4/2024 le parole: «spesa complessiva sostenuta», sono sostituite dalle seguenti: «spesa complessiva prevista».

3. Alla legge regionale n. 4/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

«1. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze regionali emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la Regione, non può essere superiore al limite massimo retributivo indicato dall'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come definito dall'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e successive modifiche. L'applicazione del predetto limite massimo retributivo al personale dipendente della Regione avviene nel rispetto del tetto di cui all'art. 23,

comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), costituito dall'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale per l'annualità 2016.»;

b) dopo il comma 1 dell'art. 20 è inserito il seguente:

«1-bis. Il limite massimo retributivo di cui al comma 1 si applica, ridotto del 22 per cento, agli enti pubblici dipendenti dalla Regione e agli enti privati a partecipazione regionale di cui all'art. 56 dello Statuto, ai quali la Regione partecipa in misura maggioritaria, nonché alle società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, fatti salvi eventuali limiti retributivi inferiori determinati per effetto dell'emanazione del decreto di cui all'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).»;

c) al comma 4 dell'art. 23 dopo le parole: «non deve superare il trattamento economico di cui all'art. 20» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, comma 1-bis.»;

d) al comma 1 dell'art. 23-bis dopo le parole: «non deve superare il trattamento economico di cui all'art. 20» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, comma 1-bis.».

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis).

24R00288

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUG-012) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 5 0 3 2 2 *

€ 1,00

